

il Ministero indagasse, cioè quali erano i collettori che stavano nelle pubbliche amministrazioni; perchè in quasi tutte le amministrazioni era penetrata questa piaga malefica e demoralizzatrice.

**RAELLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero accetta volentieri l'invito che gli si faceva di non trattare la questione, mossa dagli interpellanti, come una questione politica, e l'accetta perchè ritiene per sua norma, per suo dovere, che, quando si tratta di interessi così gravi dell'amministrazione della cosa pubblica, la questione politica non deve per nulla influire nei provvedimenti suoi, come sono certo non influirà neanche nel giudizio che sui provvedimenti del Ministero la Camera in questa circostanza potrebbe portare.

Una di quelle sventure che non sono nuove nella storia, in tempi nei quali di troppo prevale il sentimento d'arricchirsi facilmente, senza dedicarsi ad onesto lavoro, è caduta sulla più bella, la più grande città di cui si onori l'Italia, Napoli. Devono rispondere di questa sventura le autorità politiche e le autorità giudiziarie? Deve risponderne il Governo? Ecco, secondo me, a che si riduce lo scopo dell'interpellanza, a che dovrebbe ridursi il giudizio della Camera per rispondere a questo quesito. Malgrado tutta l'abilità colla quale gli onorevoli interpellanti hanno creduto sfuggire l'osservazione fin da ieri fatta dal presidente del Consiglio, che cioè, in qualunque modo, di questa materia non si poteva parlare senza discutere nello stesso tempo di ciò che costituisce il soggetto del procedimento, io credo che la Camera sia già convinta che non si possa giudicare dell'attitudine delle autorità politiche e delle giudiziarie, senza che la Camera, elevandosi a magistrato decidente, non pronunzi se vi fosse materia di procedere per l'autorità giudiziaria, se vi fosse materia ad applicare la legge di pubblica sicurezza. E difatti l'onorevole Nicotera invocava le disposizioni dell'articolo 105 e dell'articolo 626 per dire che era obbligata l'autorità giudiziaria ad istituire un procedimento per le disposizioni del Codice penale; era, se non altro, obbligata l'autorità politica a denunziare all'autorità giudiziaria tutti i tenitori delle Banche per la disposizione dell'articolo 105.

Bisognerebbe quindi impegnarsi nella disamina di gravi questioni di diritto sulla intelligenza dell'articolo 626, e scendere dopo ad ogni fatto speciale per conoscere se realmente questo fatto potesse essere colpito o no dall'articolo stesso.

Comprendo, signori (poichè io amo anche di prevenire ciò che mi si può rispondere), comprendo che al dì d'oggi il fatto compiuto toglie molta importanza alla questione dell'applicabilità dell'articolo 626 ai fatti, nello stato in cui si trovavano prima del 14 febbraio; ma pur nondimeno mi sembra evidente che il definire se i fatti conosciuti in quell'epoca costituissero, se non altro, un tentativo di truffa, reato prevenuto dall'articolo 626, è la base sulla quale soltanto

può giudicarsi se l'autorità giudiziaria veramente mancasse al suo dovere nel non aprire un procedimento penale per l'applicazione di quell'articolo; e questa definizione potrebbe in qualche modo esercitare una influenza sul procedimento penale in corso.

Da ciò la Camera ben comprende quanta riserva mi sia imposta. E però, senza per nulla impegnarmi, nè io lo potrei per la pochezza delle mie forze, nella grave e difficile disamina di quali siano le condizioni, quali i fatti, quali le circostanze che la legge richiede perchè quel dolo, che sovente si usa nelle contrattazioni, riceva l'impronta di quel carattere criminoso che la legge soltanto punisce, senza che io scenda ad un esame minuto, e sarebbe necessario di farlo, se per ogni caso vi erano quei raggiri fraudolenti i quali importassero veramente uno dei mezzi che la legge vuole e determina per costituire il reato di truffa, locchè sarebbe mestieri dimostrare, per poter convincere che veramente l'autorità giudiziaria e l'autorità politica non hanno mancato al loro debito, io credo che bastano i fatti stessi accennati dai due interpellanti perchè si possa escludere quella responsabilità che all'autorità giudiziaria ed all'autorità politica si vuole addebitare.

Dessi hanno ammesso che per l'operazione, per la quale il Ruffo-Scilla cominciò a ricevere la carta-moneta e dava in venti giorni il diciotto per cento (chè tanta era la differenza dell'aggio tra la carta-moneta e l'oro fino ad ottobre 1869), non vi era colpa nell'autorità giudiziaria ed in quella di pubblica sicurezza nel non fare un procedimento a suo carico. Lo ripeto: non intendo recare giudizio su questa ammissione, perchè io non intendo per nulla che la mia parola possa influire per determinare la natura di queste operazioni, sulle quali pende il giudizio e sulle quali debbono decidere i tribunali, e credo si mancherebbe a quel santo scopo che ha ispirato gli onorevoli interpellanti, se la Camera al dì d'oggi fosse chiamata a giudicare se veramente quel fatto, come almeno si presentava, costituisse di già una truffa od un tentativo di truffa; ma non posso astenermi dall'osservare, o signori, che non so affatto distinguere (parlo in quanto all'operazione per sè stessa) la differenza che può esservi tra il 18 per cento in 20 giorni che si dava per il cambio della moneta, e le 4 o le 6 o le 8 o le 10 lire per cento che si davano dopo; credo che già nel mese di ottobre si era quasi al 12 per cento dell'interesse che pagava il Ruffo-Scilla. Mi sembra difficile il sostenere che questo fatto diventi criminoso soltanto perchè dal 12 era portato al 15.

Si è detto: ma allora era una piccola operazione quasi un regalo, un divertimento che si faceva tra amici; era un'operazione che il Ruffo-Scilla faceva con pochi suoi aderenti.

Da quanto io so, invece risulta che già sino dal settembre, sino dall'ottobre il negozio che faceva il Ruffo-